

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1184 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 2023****che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere la quota di energia rinnovabile in settori che a lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi e gassosi, quali i trasporti marittimi e aerei. È necessario definire una metodologia dell'Unione che stabilisca norme dettagliate sull'energia elettrica usata per i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto da considerare pienamente rinnovabili. A tal fine, tenuto conto degli obiettivi ambientali generali della direttiva (UE) 2018/2001, occorre fissare norme chiare, basate su criteri oggettivi e non discriminatori. In linea di principio i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica prodotti a partire dall'energia elettrica sono considerati rinnovabili solo quando lo è l'energia elettrica. L'energia elettrica rinnovabile può essere fornita da un impianto collegato direttamente all'impianto (generalmente un elettrolizzatore) di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o può essere prelevata direttamente dalla rete.
- (2) Il contenuto energetico di quasi tutti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto deriva da idrogeno rinnovabile prodotto mediante elettrolisi. L'intensità di emissioni dell'idrogeno prodotto a partire dall'energia elettrica da fonti fossili è notevolmente superiore a quella dell'idrogeno prodotto a partire dal gas naturale in processi convenzionali. È pertanto importante provvedere affinché la domanda di energia elettrica finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia soddisfatta ricorrendo a fonti rinnovabili. Sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si è fatta ancor più chiara e impellente la necessità per l'Unione di compiere rapidamente la transizione all'energia pulita e di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Nella comunicazione su REPowerEU ⁽²⁾ la Commissione ha delineato la sua strategia per affrancarsi dai combustibili fossili russi ben prima della fine del decennio. In questo contesto svolgono un ruolo importante i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, utili anche a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili in generale. I criteri da stabilire serviranno dunque anche ad evitare che la domanda di energia elettrica destinata alla produzione dell'idrogeno necessario per i carburanti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto determini un aumento delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia.
- (3) Le norme stabilite nel presente regolamento si dovrebbero applicare a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso. Quando è fatto riferimento alla «zona di offerta» e al «periodo di regolazione degli sbilanciamenti», concetti che esistono nell'Unione ma non in tutti gli altri paesi, è opportuno consentire ai produttori di carburante di paesi terzi di rifarsi a concetti equivalenti, purché sia preservato l'obiettivo del presente regolamento e la disposizione sia attuata basandosi sul concetto più simile esistente nel paese terzo. Nel caso delle zone di offerta potrebbe trattarsi di una regolamentazione di mercato simile, delle caratteristiche fisiche della rete elettrica, in particolare il livello di interconnessione, o in ultima istanza del paese.

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.⁽²⁾ COM(2022) 108 final.